

VERBALE DEL CONSIGLIO

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERAMO

RIUNIONE DEL 12 MARZO 2024 ORE 15,30

<i>AVV. ANTONIO LESSIANI</i>	<i>PRESIDENTE</i>	PRESENTE
<i>AVV. SERENA MONINA</i>	<i>VICEPRESIDENTE</i>	PRESENTE REM.
<i>AVV. RITA CAPANNA PISCE'</i>	<i>CONS. SEGRETARIO</i>	PRESENTE
<i>AVV. GIANLUCA REITANO</i>	<i>CONS. TESORIERE</i>	PRESENTE REM.
<i>AVV. MASSIMO AMBROSI</i>	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
<i>AVV. MARIO CHENG CHI CHANG</i>	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
<i>AVV. ELENA CONCORDIA</i>	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
<i>AVV. GIULIA FORLINI</i>	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
<i>AVV. ELVIO FORTUNA</i>	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
<i>AVV. STEFANO FRANCHI</i>	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE
<i>AVV. CATERINA LETTIERI</i>	<i>CONSIGLIERE</i>	ASSENTE
<i>AVV. MONICA PASSAMONTI</i>	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE REM.
<i>AVV. FABIANA PECHINI</i>	<i>CONSIGLIERE</i>	ASSENTE
<i>AVV. NICOLA RAGO</i>	<i>CONSIGLIERE</i>	ASSENTE
<i>AVV. GAETANO LUCA RONCHI</i>	<i>CONSIGLIERE</i>	PRESENTE

L'anno 2024, il giorno 12 del mese di marzo, alle ore 15,43 nella sala del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, sono presenti i Consiglieri sopra indicati a seguito di convocazione urgente del Presidente e trasmissione dell'Ordine del Giorno a mezzo PEO.

Il Vicepresidente Avv. Serena Monina, il Consigliere Tesoriere Avv. Gianluca Reitano e il Consigliere Avv. Monica Passamonti sono presenti nella sala virtuale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, creata

mediante la piattaforma Google Meet.

Preliminarmente il Consigliere Segretario Avv. Rita Capanna Piscè, dopo aver constatato la presenza da remoto dei Consiglieri sopra indicati, identificati e connessi simultaneamente, specifica che i medesimi partecipano con mezzi propri e tecnologicamente validi alla riunione a distanza, richiamando il Regolamento approvato nella riunione del 25/3/2020.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente Avv. Antonio Lessiani il quale, in via preliminare, verifica la presenza di un numero di consiglieri sufficiente al quorum costitutivo; assume le funzioni di Segretario il Consigliere Segretario Avv. Rita Capanna Piscè. Il Presidente dichiara aperta la seduta e si passa all'esame dei punti all'ordine del giorno.

1. Protocollo d'intesa per la gestione del servizio di accertamento peritale ex art. 445 bis c.p.c. e per il successivo contenzioso giudiziario – Provvedimenti

Prende la parola il Presidente Avv. Antonio Lessiani il quale ricorda al Consiglio che, con delibera adottata nella riunione del 29/2/2024, comunicata al Signor Presidente del Tribunale di Teramo a mezzo PEC in data 4/3/2024, il COA ha chiesto l'immediata sospensione e la revoca del Protocollo d'intesa per la gestione del servizio di accertamento peritale ex art. 445 bis c.p.c. e per il successivo contenzioso giudiziario.

In tale delibera si premetteva che, secondo le intenzioni del COA, scopo del Protocollo (lettere e) e f) delle premesse) era quello di assecondare esigenze di maggiore praticità o celerità dei procedimenti, nell'interesse di tutte le parti e nel rispetto del principio del contraddittorio. Si aggiungeva che già in sede di immediata applicazione erano state evidenziate e preannunciate le criticità operative analiticamente specificate nel medesimo atto deliberativo.

Nella stessa delibera del 29/2/2024 veniva altresì evidenziato che appariva necessario coinvolgere l'Ordine dei Medici della Provincia di Teramo, come pure i Patronati, che nella tutela e nel riconoscimento dei diritti dei cittadini hanno la loro finalità, riconosciuta dalla legge. Il COA ribadiva anche che il Protocollo si riferiva (come si riferisce) a procedimenti di natura giurisdizionale e non amministrativa, sicché non poteva mai essere inteso nel senso di imporre, se non a vantaggio di tutte le parti processuali, e comunque senza il consenso di tutte le parti di ogni singolo procedimento, regole contrarie a quelle generali ed inderogabili quali l'esigenza di celerità e del rispetto del principio della parità tra le parti.

Rilevava, infine, che non potevano essere disattese:

- a) le osservazioni svolte dai colleghi giuslavoristi, i quali tra l'altro evidenziavano la necessità di considerare anche le esigenze dei medici di parte ricorrente, del tutto analoghe a quelle dei medici INPS;
- b) la posizione espressa dai Patronati ACLI, INAS CISL, INCA CGIL, che lamentavano il loro mancato coinvolgimento;
- c) la netta contrarietà espressa dall'Ordine dei Medici della Provincia di Teramo e da numerosi Consulenti iscritti all'Albo dei CC.TT.UU., che sono i diretti destinatari dell'attività prevista dal Protocollo in questione, i quali, oltre a lamentare il mancato previo coinvolgimento della classe medica su tema che riguarda un'attività specificamente demandata, evidenziavano concrete difficoltà operative del Protocollo stesso.

Sottolinea, quindi, il Presidente che nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, nel quale il Giudice deve essere terzo, la tutela dei diritti, specie di quelli delle persone più deboli che rivendicano il diritto al

riconoscimento, tra l'altro, di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, non può recedere rispetto ad esigenze, peraltro di una sola delle parti processuali e non di tutte e tantomeno del Tribunale, legate a mere logiche organizzative o addirittura a pretese di contenimento della spesa pubblica. Riferisce ancora il Presidente che la delibera adottata dal COA è rimasta ad oggi priva di qualsiasi riscontro; è pervenuta soltanto una risposta, a firma del Signor Presidente del Tribunale di Teramo, alle osservazioni critiche svolte da un gruppo di colleghi giuslavoristi.

Il Consiglio, dopo ampia discussione anche con interventi da remoto:

preso atto che il contenuto della nota a firma del Presidente del Tribunale, unito al mancato riscontro, ad oggi, della delibera del COA sopra menzionata, comunicata a mezzo PEC, non lascia spazio ad un confronto;

rilevato che il Protocollo esprimeva l'interesse delle parti a partecipare a un'attività in vista del raggiungimento di un obiettivo comune;

rilevato che l'interesse rilevante valorizzato dal COA di Teramo era quello di "rendere celere ed efficiente la procedura di ATPO e quella inerente all'accertamento peritale nel successivo contenzioso giudiziario" (paragrafo lett. e) nonché quello di "garantire l'effettività del contraddittorio, anche nell'ottica di una maggiore efficienza e produttività gestionale" (paragrafo lett. f) che deve essere riferita a tutte le parti e non solo all'INPS;

considerato che in nessun caso l'applicazione del Protocollo potrebbe pregiudicare in maniera non indispensabile il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, che rischia di essere ancor più vulnerato nello specifico, posto che le maggiori difficoltà organizzative e la dilatazione

dei tempi finiscono con il dipendere dalle esigenze di una sola parte nel processo;

considerato altresì che l'applicazione del Protocollo si è rivelata peraltro contraria alle sue finalità anche con riferimento al fatto che finisce per differire la comunicazione della data dell'inizio delle operazioni peritali ad un momento successivo all'udienza, in quanto tale data deve essere concordata con un soggetto terzo (la "Caposala"), con aggravio di gestione delle comunicazioni anche per gli avvocati che hanno a loro volta l'onere di comunicare ai loro assistiti giorno e ora di inizio delle operazioni peritali; inconveniente che non si verifica invece secondo la prassi corrente e comunque non si verificherebbe continuando ad assicurare ai CC.TT.UU. la possibilità di organizzarsi sempre liberamente, considerato che di regola gli ausiliari presso il Tribunale di Teramo fissano all'udienza la data (di 15 giorni successiva all'udienza stessa) di inizio delle operazioni peritali, individuando anche il luogo, sicchè non vi è alcuna difficoltà organizzativa in vista della partecipazione alle operazioni peritali, considerato che a detta udienza partecipano sia gli avvocati di parte ricorrente e sia avvocati o funzionari dell'INPS, che ben possono riferire data e orari di espletamento delle operazioni peritali;

rilevato che non si registrano, presso il Tribunale di Teramo, difficoltà nell'individuazione del luogo di svolgimento delle visite da parte dei consulenti nominati o problemi di comunicazione tra i CC.TT.UU. e medici dell'INPS o dei ricorrenti in merito alle modalità organizzative delle visite stesse, che possano giustificare le criticità, sopra ricordate, evidenziate dall'applicazione del Protocollo; né risulta che sia stato impedito ai medici

INPS o a quelli dei ricorrenti di partecipare alle operazioni peritali, che si sono sempre svolte in orari d'ufficio (9.00/18:00) e mai di sabato;

rilevato che se vi è un vulnus relativo all'applicazione del procedimento di ATPO in questione, sotto il profilo della celerità, esso riguarda la fase di fissazione dell'udienza che, per alcuni casi, comporta il decorso di 4/5 mesi dal deposito del ricorso;

considerato che il principio del contraddittorio, che va sempre coniugato a quello di terzietà del Giudice, è diretta espressione del principio di parità delle parti nel processo, che devono avere il medesimo trattamento e che, allo stato, non vi sono altre esigenze di carattere generale, come quelle riscontrate in Tribunali di altre Regioni (Lombardia, Campania, Lazio, Sicilia, e Puglia) che rappresentano l'87% del contenzioso nazionale;

Omissis

considerato altresì che l'essenza del ministero dell'avvocatura si sostanzia nell'assicurare l'effettività della difesa giudiziale, specie nei confronti delle parti più deboli, sicchè non può essere condivisa ogni diversa misura che all'atto pratico si risolva nel posporre tali diritti a esigenze organizzative di una sola parte del processo, o addirittura sia finalizzata all'esigenza di contenimento della spesa pubblica;

alla luce di quanto sopra,

DELIBERA all'unanimità dei presenti di recedere dal Protocollo d'intesa per la gestione del servizio di accertamento peritale ex art. 445 bis c.p.c. e per il successivo contenzioso giudiziario intercorso con il Tribunale di Teramo, con l'INPS - Direzione Regionale Abruzzo e con l'Azienda USL di Teramo; conferma e ratifica, per quanto possa occorrere, l'operato del Presidente

delegando il medesimo per ogni successivo incombente, con ogni più ampia facoltà e invitandolo a riferire nel corso delle prossime riunioni.

Omissis

Manda al Presidente, al Consigliere Segretario e agli Uffici per tutti i successivi e necessari adempimenti, ivi comprese le più opportune comunicazioni.

Omissis

Non essendovi altre questioni sulle quali discutere, la seduta viene chiusa alle ore 16,35.

Il presente verbale, letto contestualmente alle singole decisioni assunte (con interventi e discussione anche da remoto) e condiviso, viene approvato da tutti i Consiglieri presenti alla riunione.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Avv. Rita Capanna Piscè

F.to Avv. Antonio Lessiani

È copia conforme all'originale.

Teramo, 13 marzo 2024

Il Consigliere Segretario Avv. Rita Capanna Piscè